



# NEWS Euroconference

**Edizione di lunedì 4 Marzo 2024**

## **CASI OPERATIVI**

**Trattamento Iva della pertinenza**  
di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Saldo Iva 2023 da versare entro il 18.03.2024**  
di Alessandro Bonuzzi

## **LA LENTE SULLA RIFORMA**

**Esterovestizione: si applica l'imposta di registro al conferimento immobiliare?**  
di Marco Bargagli

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**La presenza fisica e la residenza fiscale**  
di Ennio Vial

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Dubbi sulla sterilizzazione ai fini Ace dei conti deposito**  
di Marco Alberi



## CASI OPERATIVI

### **Trattamento Iva della pertinenza** di Euroconference Centro Studi Tributari



Alfa Srl è società che si occupa di costruire immobili da destinare alla vendita.

A dicembre 2023 cede a Mario Rossi:

- un fabbricato abitativo categoria catastale A/2 edificato nel 2018;
- un *box* pertinenziale categoria catastale C/6 edificato nel 2022.

Come devono essere trattate le cessioni ai fini Iva?

In particolar modo, come deve essere trattata l'autorimessa posto che questa risulta pertinenziale al fabbricato abitativo?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRACTICO...](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### **Saldo Iva 2023 da versare entro il 18.03.2024**

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### Tutto quesiti e casi operativi sulle dichiarazioni dei redditi

Scopri di più

Entro il prossimo **18.3.2024** deve essere versato il **saldo Iva** che scaturisce dalla **dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2023**. Il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione oppure in **forma rateale**, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato al **16.12.2024**.

Quest'ultimo aspetto rappresenta una novità introdotta ad opera dell'[articolo 8, D.Lgs. 1/2024](#) (cosiddetto **Decreto semplificazione adempimenti tributari**), il quale, intervenendo sull'[articolo 20, D.Lgs. 241/1997](#), ha, appunto, differito il **termine finale della rateizzazione dal 30.11 al 16.12**, con la conseguenza che il versamento del saldo Iva può ora essere dilazionato in **massimo 10 tranches** di pari importo, **dal 16.3 al 16.12**.

Dalla **seconda rata in poi** vanno applicati gli **interessi** dello **0,33% mensile** (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera).

Ne deriva che il **pagamento del saldo Iva 2023** può essere al più rateizzato come segue:

1. I° rata entro il **3.2024**, senza interessi;
2. II° rata entro il **4.2024**, con interessi dello 0,33%;
3. III° rata entro il **5.2024**, con interessi dello 0,66%;
4. IV° rata entro il **6.2024**, con interessi dello 0,99%;
5. V° rata entro il **7.2024**, con interessi del 1,32%;
6. VI° rata entro il **8.2024**, con interessi del 1,65%;
7. VII° rata entro il **9.2024**, con interessi del 1,98%;
8. VIII° rata entro il **10.2024**, con interessi del 2,31%;
9. IX° rata entro il **11.2024**, con interessi del 2,64%;
10. X° rata entro il **12.2024**, con interessi del 2,97%.

Resta ferma la possibilità di **differire** il pagamento del saldo Iva al termine previsto per il **versamento del saldo delle imposte sul reddito** (Irpef/Ires), potendo anche sfruttare l'**ulteriore differimento** al 30° giorno successivo, a norma dell'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001](#). Pertanto, il **versamento del saldo Iva 2023**:



- può essere generalmente differito all'**7.2024** con la **maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18.03:**
  1. in un'**unica soluzione**, applicando la maggiorazione dell'1,60% ( $0,40\% \times 4$ ), oppure;
  2. a **rate dall'1.7.2024 e al più tardi al 16.12.2024**, maggiorando quanto dovuto dell'1,6% e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti **gli interessi mensili dello 0,33%**;
- può essere generalmente **ulteriormente** differito al **7.2024**:
  1. in un'**unica soluzione**, applicando alla somma che sarebbe dovuta all'1.7.2024 l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% oppure
  2. a **rate dal 31.7.2024 e al più tardi al 16.12.2024, applicando** alla somma che sarebbe dovuta all'1.7.2024 l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% e suddividendo l'importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti **gli interessi mensili dello 0,33%**.

Con riferimento ai **soggetti Isa**, si deve tener conto che il Legislatore ha previsto con il D.Lgs. 13/2024 la **proroga** del termine per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (Irpef/Ires) dall'1.7.2024 al **31.7.2024 senza applicazione di alcuna maggiorazione**. Pertanto, volendo sfruttare il differimento per il **pagamento del saldo Iva 2023**, la scadenza del versamento in unica soluzione o della prima rata va **naturalmente** al prossimo 31.7.2024 **senza dover applicare l'ulteriore maggiorazione dello 0,4%**.

Si ricorda, infine, che la maggiorazione dello 0,4% va applicata **esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24”** ([risoluzione n. 73/E/2017](#)). Pertanto, optando per il **differimento del saldo Iva 2023** pari a 6.000 euro al 31.7.2024 e **potendo compensarlo in parte con un credito Irpef 2023 di 4.000 euro, la maggiorazione dello 0,4% va applicata solo sull'importo** di  $2.096 \text{ EURO} = (6.000 \text{ euro} + 6.000 \text{ euro} \times 1,60\% - 4.000 \text{ euro})$ .



## LA LENTE SULLA RIFORMA

# **Esterovestizione: si applica l'imposta di registro al conferimento immobiliare?**

di Marco Bargagli

OneDay Master

## **Imposta sostitutiva sulle riserve di utili. Dividendi delle CFC e utili delle stabili organizzazioni all'estero**

Scopri di più

L'esterovestizione societaria è considerato uno dei **principali fenomeni di evasione fiscale internazionale**, che si concretizza nella **fittizia localizzazione** della **residenza fiscale in Paesi o territori diversi dall'Italia** (in ambito Ue o extra Ue), per sottrarsi agli adempimenti tributari previsti dall'ordinamento di reale appartenenza e beneficiare, nel contempo, di un **regime fiscale più favorevole** vigente altrove.

Prima della **recente riforma fiscale**, per **stabilire la residenza fiscale di una società o di un ente**, l'[articolo 73, comma 3, Tuir](#), prevedeva che le **società, gli enti ed i trust** erano considerati **residenti in Italia** quando, per la **maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni)**, avevano **in alternativa la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato**.

Con la **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023**, del D.Lgs. 209/2023, dal 2024 sono entrate **in vigore le nuove regole** anche in tema di **fiscalità internazionale**.

In particolare, la **nuova formulazione dell'articolo 73 Tuir**, **in vigore dal 29.12.2023**, prevede che «*Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso*».

Nello specifico, per espressa disposizione normativa, per **gestione ordinaria** si intende il **continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso**, avendo anche riguardo al radicamento dell'attività in un determinato territorio.

Ciò significa che, attualmente sono **considerate residenti in Italia** le **società, le associazioni e gli enti che, per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni), hanno nel territorio dello Stato**:



- la sede legale;
- la **sede di direzione effettiva**;
- la **gestione ordinaria in via principale**.

Sul punto:

- la **sede di direzione effettiva** coincide con **la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso** (con contestuale recepimento del **criterio di localizzazione della residenza fiscale** adottato nella generalità delle **convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni**);
- la **gestione ordinaria** è riferita, invece, **al continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente** riguardanti la società o l'ente nel suo complesso (imponendo, quindi, una **valutazione dell'effettivo radicamento della società, dell'ente o dell'associazione in un determinato territorio**).

Di contro, per **evitare fenomeni di doppia imposizione**, continuano ad applicarsi le disposizioni previste **dall'articolo 4, paragrafo 3 del modello OCSE**, di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi.

Sulla base delle **indicazioni diramate a livello internazionale**, qualora una società sia **considerata residente in due diversi Stati**, la residenza fiscale della persona giuridica **sarà individuata sulla base di un accordo tra le autorità competenti (denominato mutual agreement)**, che dovrà tenere conto:

- **del luogo di direzione effettiva** (*place of effective management*);
- **del luogo di costituzione** (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e;
- **di ogni altro fattore rilevante** (*any other relevant factors*).

In ordine alla **potenziale applicazione dell'imposta di registro** su un **conferimento immobiliare**, si è espressa la **Corte di cassazione**, con la sentenza n. 3386/2024, ove gli ermellini hanno tracciato importanti principi di diritto, **non confermando la tesi espressa dal giudice di merito**.

Gli ermellini hanno confermato che, **ai sensi dell'articolo 73, comma 3, Tuir**, «*si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato*».

Nella vicenda risolta dai giudici di Piazza Cavour una **persona fisica residente in Italia conferiva**, ad una **società di diritto inglese, beni immobili di sua proprietà siti in Italia**, in esecuzione di un **aumento di capitale deliberato dalla predetta società**.

**L'atto era assoggettato all'imposta di registro nella misura fissa** (ex articolo 4, nota IV, della parte I, della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986), valutando che la società destinataria del conferimento aveva la **sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione Europea**.



Di contro, l'Agenzia delle entrate notificava al contribuente un **avviso di liquidazione di maggior imposta di registro con l'applicazione dell'aliquota proporzionale del 7% sul valore degli immobili conferiti**, sul presupposto che la **società operasse solo apparentemente all'estero, avendo invece in Italia il centro principale dei suoi interessi**.

In sintesi, l'Agenzia delle entrate ha valutato che il contribuente aveva **strumentalmente localizzato all'estero la propria residenza fiscale, al solo scopo di poter fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, ritenendo che l'atto di conferimento immobiliare dovesse essere assoggettato all'imposta di registro calcolata in misura proporzionale sul valore dei beni conferiti**.

La suprema Corte ha preliminarmente ricordato che, sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale, la **“sede dell'amministrazione”, in quanto contrapposta a quella “legale”** (che rispetto ad essa costituisce criterio di collegamento paritetico e alternativo), deve essere **considerata coincidente con la “sede effettiva” della società** intesa, in senso civilistico, come il **luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione della società e dove si convocano le assemblee, e cioè come il luogo deputato** o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, **degli organi e degli uffici societari**, in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cassazione n. 1544/2023, Cassazione n. 23150/2022, Cassazione n. 11710/2022, Cassazione n. 24872/2020, Cassazione n. 15184/2019).

Il **contrastò del fenomeno dell'esterovestizione societaria** assume, potenzialmente, anche **valenza di principio generale** dell'ordinamento applicabile non soltanto alle **imposte sui redditi**, ma anche alle **imposte indirette**, trovando il suo fondamento nel **diritto tributario europeo**, nel dovere costituzionale di **partecipare alla spesa pubblica e nelle regole di derivazione Ue e Ocse** (Cassazione n. 2869/2013).

Tuttavia, a parere della suprema Corte, il giudice di merito è incorso nella **violazione delle norme in materia di presunzioni e di riparto dell'onere probatorio**, secondo l'interpretazione che delle stesse è stata fornita dalla **giurisprudenza di legittimità**.

Infatti, **in tema di prova per presunzioni**, il giudice è anzitutto tenuto a **seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi**:

- **in primo luogo**, occorre effettuare **una valutazione analitica degli elementi indiziari**, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, **presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria**;
- successivamente, è doveroso esperire **una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati**, per accettare **se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva**, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.



In definitiva, **“deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento»** (Cassazione n. 21035/2023, Cassazione n. 6067/2023, Cassazione n. 5374/2017, Cassazione n. 23201/2015, Cassazione n. 9108/2012).



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***La presenza fisica e la residenza fiscale***

di Ennio Vial

Master di specializzazione

### **Redditi esteri e monitoraggio fiscale nella dichiarazione dei redditi**

Scopri di più

L'[articolo 1, D. Lgs. 209/2023](#), ha riscritto le previsioni dell'[articolo 2, comma 2, Tuir](#), in tema di **residenza fiscale delle persone fisiche**. La nuova norma, entrata in vigore dal 2024, continua a fare riferimento a **tre criteri alternativi** che devono essere verificati per la **maggior parte del periodo di imposta**.

Il nuovo criterio della presenza fisica solleva non poche **perplessità e preoccupazioni**, in considerazione del fatto che la norma stabilisce che **si considerano anche le frazioni di giorno**. Ciò che ne esce è che molti soggetti saranno considerati residenti in Italia in base alla normativa interna.

Il primo pensiero va agli **studenti che risiedono vicino al confine e frequentano una università italiana**. Il superamento dei 183 giorni è assolutamente possibile. In questi casi, volendo a questo stadio di analisi limitarci al momento alla norma interna, il problema può essere risolto **constatando che spesso si tratta di persone fisiche che non percepiscono redditi**. La cosa, tuttavia, non è affatto scontata e si pone inoltre il problema di monitorare **eventuali investimenti detenuti all'estero** come, ad esempio, un **conto corrente** con qualche regalia ricevuta dai genitori.

Più seria, a mio avviso, è la posizione dei **frontalieri esteri che lavorano in Italia**. La nuova disciplina stride ovviamente con la stessa natura del regime fiscale dei frontalieri che – secondo la regola generale – dovrebbero essere assoggettati a tassazione **soltanto nel Paese di residenza**, che noi abbiamo considerato sempre essere quello **dove dormono con la famiglia**. Ebbene, anche un **contratto di lavoro part time** in territorio nazionale potrebbe finire col **rendere il frontaliere residente in Italia**. La tassazione esclusiva nel Paese estero verrebbe di primo acchito sostituita con una tassazione esclusiva italiana. Il problema dovrà, in questo caso, essere **risolto con le convenzioni**.

Un altro pensiero va a chi è presente fisicamente in Italia contro la propria volontà, in quanto **ricoverato in lunga degenza in una clinica** o in un istituto di pena.

La mente corre anche a chi magari **entra in Italia a piedi o in auto ogni giorno per bere un caffè**



o fare la pausa pranzo. E quelli che **sorvolano il nostro Paese in aereo?**

Ad ogni buon conto, la convenzione contro le doppie imposizioni **risolverà prontamente la questione.**

Il problema è che **la convenzione potrebbe non esserci.**

Inoltre, ulteriori criticità potrebbero discendere da un **approccio riscontrato in sede di contestazioni** sul monitoraggio fiscale. Mi è capitato di leggere in un avviso di irrogazione di sanzioni che secondo l'Ufficio *“le previsioni della Convenzione sono da considerarsi valide esclusivamente allo scopo di evitare una doppia imposizione, mentre non eliminano alcun altro obbligo dichiarativo o informativo previsto all'interno di uno dei due stati contraenti. Lo stesso art. 2 della convenzione fa infatti riferimento alle imposte cui la convenzione medesima trova applicazione (per la persona fisica in Italia, essenzialmente, si tratta di IRPEF e imposte locali). ... Per le considerazioni sopra esposte non si ritiene applicabile la normativa pattizia per dirimere i casi di doppia residenza ai fini dell'applicazione della normativa del monitoraggio fiscale”.*

Si tratta di una impostazione che **non appare assolutamente condivisibile**, atteso che il monitoraggio fiscale è finalizzato a **monitorare investimenti esteri** al fine di valutare possibili profili impositivi del contribuente.

Va da sé che **se il contribuente non risulta residente in Italia**, magari grazie ad una convenzione, il **monitoraggio perde di significato**.

Concludendo, possiamo rilevare che **le convenzioni contro le doppie imposizioni** assumeranno in questi casi un ruolo **sempre più importante**.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Dubbi sulla sterilizzazione ai fini Ace dei conti deposito**

di Marco Alberi

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle società di capitali**

[Scopri di più](#)

L'[articolo 1, D.L. 201/2011](#), convertito con modificazioni L. 214/2011, recante “*Aiuto alla crescita economica ACE*”, ha introdotto un **incentivo alla capitalizzazione delle imprese**, al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con capitale di debito rispetto a quelle che si finanziano con capitale proprio.

La disposizione in commento, **abrogata a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023**, applicabile ai **soggetti Ires residenti**, alle **società di persone e alle persone fisiche** che esercitano attività di impresa, consente la deduzione dal reddito d’impresa (ai fini sia Irpef sia ai fini Ires) di un **importo corrispondente al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio** (i.e. base ACE) rispetto a quello esistente alla **chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010** (data di entrata in vigore dell’incentivo).

#### La c.d. “sterilizzazione”

L’impianto dell’istituto in parola ha subito diverse modifiche volte, da un lato, a **ridurre l’entità dell’agevolazione** e, dall’altro, a **razionalizzarne gli aspetti operativi**, al fine di adeguare l’incentivo agli assetti di mercato in continuo divenire.

In particolare, per i **soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione**, è stato previsto che la variazione in aumento del capitale proprio **non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli** e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio **in corso al 31.12.2010** (c.d. “sterilizzazione”).

La *ratio* della disposizione è quella di **evitare che le variazioni in aumento** del capitale proprio vengano **investite in attività finanziarie**, piuttosto che nel rafforzamento produttivo dell’impresa.

Per identificare la tipologia di investimenti in valori mobiliari che impongono la sterilizzazione



della base ACE, il riferimento è alla nozione recata dall'[articolo 1, comma 1-bis, D.Lgs. 58/1998](#) (T.U.F.).

Detto articolo dispone che per “valori mobiliari” si intendono categorie di **valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali**, quali ad esempio:

1. **azioni di società** e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;
2. **obbligazioni e altri titoli di debito**, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
3. qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

Posto che i titoli di cui alla lett. a) della citata disposizione (azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario) rientrano tra **i titoli partecipativi**, espressamente esclusi dalla sterilizzazione, la disposizione si applica con riferimento **ai soli titoli e valori mobiliari individuati alle lett. b) e c)**, nonché alle quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In sostanza, la sterilizzazione si applica a:

- **obbligazioni e altri titoli di debito**, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;
- qualsiasi **altro valore mobiliare** che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lett. a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
- quote di **organismi di investimento collettivo** del risparmio (OICR).

### I conti deposito

Con la recente [risposta ad interpello n. 31/2024](#), l’Agenzia delle entrate ha chiarito che **i conti di deposito** (nello specifico “vincolati”) possono considerarsi **prodotti finanziari di risparmio in quanto** “permettono di ottenere un rendimento sulle somme depositate (indisponibili fino alla scadenza) e, come tali, si sostanziano in un “investimento passivo””.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, infatti, allo scopo di garantire il rispetto della *ratio* della norma in commento, risulta necessaria una **valutazione della sostanza dell’investimento** posto in essere dalla società, oltre che **dalla classificazione “formale” dello stesso** in una delle categorie escluse dall’operatività della sterilizzazione della base ACE.

Alla luce di quanto sopra, la **sottoscrizione dei certificati di deposito** “non costituisce un



*investimento teso a rafforzare il tessuto produttivo dell'impresa come richiesto dalla ratio della normativa in commento, quanto, piuttosto, un incremento di attività finanziarie “passive” (risposta interpello 232/2022).*

Ciò chiarito, l'Agenzia ritiene che **l'investimento effettuato nei c.d. “conti deposito” debba essere sterilizzato ai fini ACE** (ordinaria e innovativa).

Da ultimo si segnala che l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria strida con quanto espresso dalla dottrina e da Assonime (circolare n. 17/2017) secondo cui **i conti deposito, non rientrando nella definizione di “valori mobiliari” recata dall'[articolo 1, comma 1-bis, T.U.F.](#) non debbano essere oggetto di sterilizzazione ai fini ACE.**

### Le polizze assicurative

Per completezza espositiva appare utile segnalare che nella [risposta a interpello n. 232/2022](#) vengono analizzati, da parte dell'Amministrazione finanziaria, **gli effetti ai fini della sterilizzazione dell'ACE** degli investimenti della liquidità mediante sottoscrizione di **polizze assicurative**.

Nella risposta in commento, l'Agenzia sottolinea preliminarmente che, tenendo conto della evoluzione della disciplina del settore assicurativo, e della *ratio* della norma agevolativa, occorre integrare il suddetto rinvio all'[articolo 1, comma 1-bis, T.U.F.](#), estendendolo agli **strumenti finanziari indicati** dall'articolo 1, comma w-bis.3, T.U.F.

Questa disposizione, afferma l'Amministrazione finanziaria, definisce quale “prodotto di investimento assicurativo”, in base al regolamento comunitario Priips, “*un prodotto che presenta una scadenza o un valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato*”.

Tutti i prodotti di investimento assicurativo così definiti configurano **investimenti in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni** e vanno dunque computati nel **calcolo della sterilizzazione**.

**Non si qualificano**, invece, **come prodotti di investimento assicurativo, i prodotti “non vita”** nonché i **contratti assicurativi vita**, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o incapacità per lesione, malattia o disabilità.

Alla luce di quanto sopra, si riassumono di seguito gli **strumenti finanziari che dovrebbero essere oggetto di sterilizzazione ai fini ACE** secondo l'interpretazione della prassi dell'Amministrazione finanziaria qui in rassegna.

### **Base ACE – Decrementi**



*Titoli che devono essere sterilizzati aderendo della prassi dell'Amministrazione finanziaria*

**Si**

Titoli di Stato

Obbligazioni

Fondi comuni di investimento

SICAV

Strumenti finanziari su merci, tassi, valute

Polizze ramo III

Conti deposito

**No**

Azioni

Quote

Polizze ramo I